



**Determina/Decisione a contrarre del RUP del 18.03.2024**

**PNRR-NextGenerationEU Missione 1, Componente 3, Investimento 2.3  
Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici  
Intervento: PARCO DI VILLA PASSI, Carbonera (TV)  
Finanziamento complessivo: euro 1.800.375,00**

**DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA  
(senza previa pubblicazione del bando di gara)**

[artt. 50-co. 1, lett. c) e Allegato I-art. 3, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023]

**OGGETTO:** affidamento, sulla base del minor prezzo, dei lavori relativi agli «INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO) - CUP G78E22000030006 - LOTTO n. 2: LAVORI ILLUMINAZIONE ARTISTICA E LOTTO n. 3: LAVORI GENERALI (EDILI, VERDE, IDRAULICA)».

**IMPORTO** a base d'asta: euro 909.604,24= di cui euro 880.557,34= per l'esecuzione dei lavori ed euro 29.046,90= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso –  
**CUP: G78E22000030006 – CIG: da acquisire**

\*\*\*

**PREMESSE**

- (1) VISTA la L. n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, in particolare, l'art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);
- (2) VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*), ai sensi del quale “Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività”;
- (3) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i.;
- (4) VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto ancora applicabile;
- (5) VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei Contratti*) e s.m.i.;
- (6) VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- (7) VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- (8) VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- (9) VISTO l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- (10) VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- (11) VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- (12) VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);
- (13) VISTO il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);
- (14) VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;
- (15) VISTA la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*” e, in particolare, l'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici;
- (16) VISTO il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*);
- (17) VISTO il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- (18) VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- (19) VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- (20) VISTO il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- (21) VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non

- arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);*
- (22) VISTO la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
  - (23) VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
  - (24) VISTO l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*” e di “*promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC*”;
  - (25) CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “*assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile*”;
  - (26) VISTO il decreto interministeriale del 07/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);
  - (27) VISTO la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);
  - (28) VISTO la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);
  - (29) VISTO il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) e, in particolare, l’art. 33, ai sensi del quale si prevede l’istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
  - (30) VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
  - (31) VISTO il decreto SG MiC n. 10/2022 (*Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*) e, in particolare, l’art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell’intervento 2.3. “*Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” provvede, quale struttura attuatrice, il Servizio VIII (*Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica*) del Segretariato generale del MiC;



- (32) VISTO il D.M. MiC n. 161/2022 di riparto delle risorse relative all'Investimento 2.3. “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” (M1C3) di importo complessivo pari a 300 milioni di euro, di cui, in particolare, 190 milioni di euro destinati al finanziamento di parchi e giardini selezionati mediante successivo Avviso;
- (33) VISTO l'Avviso, pubblicato in data 30/12/2021, per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, con una dotazione finanziaria complessiva di 190 milioni di euro;
- (34) VISTO il decreto SG MiC n. 504/2022 di approvazione della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Avviso pubblico del 30/12/2021 a valere sul PNRR, come poi aggiornato dal decreto SG MiC n. 21/2023;
- (35) VISTO il decreto SG MiC n. 505/2022 di assegnazione delle risorse a valere sul PNRR relativo all'Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*”, così ripartiti:
- Euro 151.554.129,30 destinati al finanziamento degli interventi di restauro e valorizzazione di n. 106 parchi e giardini storici ubicati nelle regioni della Macroarea CENTRO-NORD, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 30/12/2021;
  - Euro 38.277.805,83 destinati al finanziamento degli interventi di restauro e valorizzazione di n. 23 parchi e giardini storici ubicati nelle regioni della Macroarea SUD, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 30/12/2021);
- (36) VISTO il Disciplinare d'Obblighi tra il Soggetto Attuatore e il Ministero della Cultura sottoscritto in data 20 ottobre 2022, regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato “INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO)”, CARBONERA (TV). CUP: G78E22000030006;
- (37) CONSIDERATA la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall'art. 41 del citato D.L. n. 76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone l'art. 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.
- (38) VISTA la delibera del CIPE n. 63/2020 di attuazione della predetta riforma del CUP;
- (39) RITENUTO, pertanto, che occorre procedere con l'affidamento urgente relativo agli «INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO) – CUP G78E22000030006» (Lotti 2 e 3), ai sensi dell'art. 50-co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per un importo a Base d'Asta pari a euro 909.604,24= di cui euro 880.557,34= per l'esecuzione dei lavori ed euro 29.046,90= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- (40) VISTO l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- (41) VISTI i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei Contratti;
- (42) VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a contrattare;
- (43) VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- (44) VISTO l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- (45) VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*), e da ultimo, con D. L. n. 139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021;
- (46) VISTO il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- (47) CONSIDERATO che all'investimento 2.3 *Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici* (MIC3) sono collegati i seguenti target /milestone):

Milestone /target		Denominazione	Indicatore	Tempistiche
MIC3-14	Milestone	Decreto del MiC per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	-	T2 2022
MIC3-18-ITA1	Target	Numero di parchi e giardini storici riqualificati (interventi conclusi e dotati di certificato di regolare esecuzione)	20	T4 2023
MIC3-18	Target	Numero di parchi e giardini storici riqualificati (interventi conclusi e dotati di certificato di regolare esecuzione)	40	T42024
MIC3-18-ITA2	Target	Numero di parchi e giardini storici riqualificati (interventi conclusi e dotati di certificato di regolare esecuzione)	110	T2 2026

- (48) CONSIDERATO che, con disciplinare del 12/6/2023 è stato incaricato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, quale Responsabile Unico del Progetto l'ing. Flavio Bellin, viale Jacopone da Todì n. 2, mail [flavio.bellin@gmail.com](mailto:flavio.bellin@gmail.com), pec [flavio.bellin@ingpec.eu](mailto:flavio.bellin@ingpec.eu) e che, in forza dell'accordo in data 18/1/2024 rep. 0835 tra il Soggetto Attuatore Alberto PASSI e la Federazione dei Comuni del Camposampierese, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, quale Responsabile del procedimento per la fase di gara e aggiudicazione il Responsabile della CUC dr. Massimiliano BERTO;
- (49) CONSIDERATO l'allegato I.2. del Codice dei Contratti ("*Attività del RUP*");
- (50) CONSIDERATO il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei Contratti ("*I Contratti nel settore dei beni culturali*") e l'allegato II.18 ("*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali*");
- (51) CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere con procedura negoziata ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. c) del citato D.Lgs. n. 36/2023;
- (52) VISTO l'art. 17 del Codice dei Contratti, in cui si dispone che l'avvio delle procedure è preceduto dalla determina a contrarre;
- (53) VISTO l'allegato II.1 del Codice dei Contratti ("*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*");

- (54) VISTO il D. L. n. 176/2022 (*Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti*) conv. con mod. dalla L. n. 6/2023, e, in particolare, l'art. 10;
- (55) CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone il contenuto minimo della determinazione a contrarre;
- (56) RILEVATO che la base d'asta ammonta ad euro 909.604,24= di cui euro 880.557,34= per l'esecuzione dei lavori ed euro 29.046,90= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, determinata sulla base del progetto esecutivo;
- (57) RITENUTO di dover individuare n. 5 operatori economici tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti;
- (58) RITENUTO di approvare fin d'ora lo schema della lettera di invito che verrà inviata agli operatori per la partecipazione alla procedura negoziata;
- (59) RITENUTO che sono assenti rischi interferenziali e non viene riconosciuta all'appaltatore alcuna somma a copertura;
- (60) CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo;
- (61) TENUTO CONTO che la prestazione risulterà esigibile nel 2024;
- (62) TENUTO CONTO che non insiste alcuna situazione di conflitto di interesse relativa al RUP e al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e aggiudicazione;

\*\*\*

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** l'intervento PARCO DI VILLA PASSI, CUP G78E22000030006 è stato ammesso a finanziamento dal Ministero della Cultura con Decreto SG n.505 del 21 giugno 2022, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.3: “programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: Parchi e Giardini storici”;

ATTESO che, nell'ambito dell'investimento di cui sopra, il Disciplinare d'Obblighi tra il Soggetto Attuatore e il Ministero della Cultura è stato firmato in data 20 ottobre 2022;

DATO ATTO che al fine di dare attuazione all'intervento:

- È stato affidato l'incarico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza nelle fasi di progetto e in esecuzione, nonché per la emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, al RTP “Pro Villa Tiepolo Passi” con capogruppo/mandatario l'arch. Roberto Pescarollo;

ATTESO che il 01.04.2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e che le disposizioni del codice medesimo, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023 abrogando, altresì, il D.Lgs. 50/2026;

EVIDENZIATO, che, a rischio della perdita del finanziamento di cui sopra il SOGGETTO ATTUATORE, deve aggiudicare l'appalto dei lavori entro e non oltre il 31.03.2024;

RICORDATO che:

- in data 07.03.2024 il raggruppamento temporaneo di professionisti con a capogruppo l'Arch. Roberto Pescarollo, d'ora in avanti chiamato anche “progettista”, ha provveduto a consegnare il progetto di esecutivo relativo agli «INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO) - CUP G78E22000030006», corredato delle autorizzazioni degli Enti preposti;

- in data 18.3.2024, a seguito della verifica del progetto da parte del Responsabile Unico del Progetto, lo stesso ha redatto il verbale di validazione del progetto di cui trattasi;

EVIDENZIATO che, sulla base del quadro economico del progetto di cui sopra, il valore complessivo dell'intervento ammonta ad euro 1.046.943,43= (IVA esclusa), così suddiviso:

descrizione dei lavori	importo lavori	Oneri sicurezza	Valore complessivo
Lotto n.1: lavori manutenzione urgente arboricoltura	133.010,00	4.329,19	137.339,19
Lotto n.2: lavori elettrici, speciali e illuminazione artistica	140.699,92	4.633,15	145.333,07
Lotto n.3: lavori generali (edili, verde, idraulica)	739.857,42	24.413,75	764.271,17

ATTESO CHE il progetto attesta la sua coerenza con il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (principio del “Do No Significant Harm”, DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

DATO ATTO che per quanto attiene il “Lotto n.1: lavori preparatori urgenti di arboricoltura”, i relativi lavori sono già stati affidati direttamente a soggetto specializzato in “Tree-climbing” e sono in corso di esecuzione;

EVIDENZIATO, che, pena la perdita del finanziamento di cui sotto, il Soggetto Attuatore e l'aggiudicatario, sono tenuti a rispettare le seguenti scadenze temporali:

- aggiudicazione dei lavori: entro il 31.03.2024;
- avvio dei lavori: entro il 08.04.2024 – (verbale di consegna lavori);
- conclusione dei lavori: entro il 10.12.2024 – (verbale di ultimazione dei lavori);
- collaudo dei lavori: entro il 31.12.2024 – (certificato di regolare esecuzione);

DATO ATTO che il soggetto attuatore non è tenuto in alcun modo all'attività di programmazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato, relativamente ai lotti 2 e 3, per un valore complessivo di euro 909.604,24= (IVA esclusa);

RICHIAMATO il «principio del risultato» introdotto dall'art. 1 del citato D.lgs 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e a tale scopo, stabilendo anche che:

- la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;
- la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità;
- il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

RICHIAMATO, altresì, il «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del citato D.Lgs. 36/2023, per cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici ed, inoltre, il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ex art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza / Stazione Unica Appaltante giusta convenzione in data 18.01.2024 rep. n. 0835, Stazione Appaltante / Centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 [codice AUSA 0000244230];

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 25 del D.lgs 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

RAMMENTATO l'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, laddove stabilisce che per l'applicazione del codice la soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori è pari ad euro 5.538.000,00=;

DATTO ATTO che l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- L'art. 108 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo;
- L'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- L'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2;
- L'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- L'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

EVIDENZIATO che l'art. 50, comma 1, del più volte citato D.Lgs. 36/2023, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate deve avvenire in base a indagini di mercato

oppure tramite elenchi di operatori economici, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.lgs 36/2023;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che «dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale...; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti»;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, di richiamare le indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, come segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
  - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
  - importo dell'appalto;
  - luogo di esecuzione;
  - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
  - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

DATO ATTO che la centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in data 10.07.2023, ha pubblicato l'avviso prot. 21963/2023, ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3 nonché dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023, per la costituzione di un elenco di imprese qualificate per la realizzazione di LAVORI PUBBLICI di importo superiore a 150.000 euro, da mettere a disposizione degli Enti convenzionati per trarre i nomi degli operatori da invitare alle procedure negoziate di competenza, disponibile al link: [https://fcc.tuttogare.it/albo\\_fornitori/dettaglio.php?codice=182](https://fcc.tuttogare.it/albo_fornitori/dettaglio.php?codice=182);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «minor prezzo», ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.Lgs. 36/2023;



- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 5 (cinque) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in attuazione del citato avviso prot. 21963/2023, in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG2 per una classifica non inferiore alla terza;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 del D.Lgs. 36/2023, per i seguenti motivi:
  - l'appalto, dato il suo valore non rilevante, è senza alcun dubbio accessibile alle piccole/micro/medie imprese;
  - alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni che caratterizzano l'intervento, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione;
  - l'eventuale suddivisibilità in lotti aggiudicabili separatamente, comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTO l'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di stabilire:

- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti
  - Categoria prevalente:** l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG2» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
  - Categorie scorporabili:** l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OG3», «OG8», «OG11» e «OS24», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;
- che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 100 del D.lgs 36/2023, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, ossia:
  - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
  - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
  - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
  - d) adeguato organico medio annuo.

- Il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo e tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento per la valutazione delle offerte diverso dal prezzo,;

ATTESO, inoltre che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, ha rilevato per l'anno 2023, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento il valore medio annuo, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7% (nel 2021 9.5%);
- nel settore edile secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il tasso di disparità di genere è pari all' 80,6%. Sul totale della forza lavoro occupata, mediamente il 90,3% sono uomini. È per questo che il Mit, nel suo parere 1480/22, ha raccomandato alle stazioni appaltanti di valutare il ricorso alla deroga nei casi in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat si discosti significativamente dalla media nazionale;
- nel caso di specie, la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 42- INGEGNERIA CIVILE di riferimento, inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO di riferimento sulla base delle Tabelle Istat a disposizione;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme di qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

RITENUTO, altresì, che per gli stessi motivi di cui sopra, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, anche dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, stabilendo che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

DATA EVIDENZA, di quanto espressamente previsto dall'art. 225, comma 16 del D.Lgs. 36/2023, ossia del fatto che a decorrere dal 01.07.2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, e di eventuali richiami negli elaborati di progetto al D.Lgs. 50/2016, laddove non diversamente previsto dal D.Lgs. 36/2023, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs 36/2023 e dei suoi allegati.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 36/2023, gli uffici hanno provveduto a redigere lo schema di «lettera invito», che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte;

ATTESO che rispetto a quanto previsto dall'art. 82, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nell'appalto di cui al presente provvedimento, costituiscono documenti di gara:

- lo schema di lettera invito citato in precedenza;
- l'insieme degli elaborati del progetto esecutivo ed in particolare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, che definiscono i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante;

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il CIG sarà generato dal RUP al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;

APPURATO, ad ogni buon conto, che sulla base dell'importo a base d'appalto e di quanto stabilito dall'Anac con delibera 29 dicembre 2023, n. 610, il contributo da versare a favore dell'autorità sarà di euro 660,00;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,**

#### **DETERMINA/DECIDE**

1. **DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI ADOTTARE**, il presente provvedimento con l'obiettivo del pieno rispetto sia del «principio del risultato» come definito dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 sia del «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo;
3. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo relativo agli «INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO) - CUP G78E22000030006»;
4. **DI DARE ATTO** che il progetto di cui sopra rispetta il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (principio del “Do No Significant Harm”, DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
5. **DI AVVIARE**, pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la procedura per l'affidamento dei lavori relativi agli «INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PASSI, DI INTERESSE CULTURALE (ARTISTICO, STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO) - CUP G78E22000030006 - LOTTO n. 2: LAVORI ILLUMINAZIONE ARTISTICA E LOTTO n. 3: LAVORI GENERALI (EDILI, VERDE, IDRAULICA)»;
3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:
  - Fine del contratto: *restaurare e valorizzare il Parco di Villa Passi*;
  - Oggetto del contratto: *lavori di costruzione edifici di cui al CPV 45210000-2*;
  - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 909.604,24= di cui euro 880.557,34= per l'esecuzione dei lavori ed euro 29.046,90= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*;

- tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto: 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
  - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di procedura negoziata, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
4. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023;
  5. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «PREZZO PIÙ BASSO», determinato mediante ribasso sull'importo a base d'appalto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1, dell'art. 50, comma 1 e dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.Lgs. 36/2023;
  6. **DI APPROVARE** lo schema di “lettera invito”, nel quale sono contenute tutte le norme per l'individuazione degli operatori economici che possono partecipare alla gara, tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto, lettera che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  7. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. 5 (cinque) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 92 del DPR 207/2010), scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
  8. **DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023;
  9. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
  10. **DI DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
  11. **DI STABILIRE**, altresì:
    - di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
    - di non richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
    - di attribuire all'appalto carattere di assoluta ed inderogabile urgenza in quanto l'aggiudicazione, pena la perdita del contributo PNRR, deve intervenire entro il 31.03.2024 e consentire l'esecuzione e collaudo dei lavori entro il 31.12.2024;
    - che l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 36/2023, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione), di euro 909.604,24= (IVA esclusa);
    - che il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'ing. Flavio Bellin;
    - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP di cui al punto precedente, per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dei lavori, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, cui, tra l'altro, è delegata anche la responsabilità per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che risulteranno anormalmente basse;
    - di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;



- per gli stessi motivi in premessa, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, anche dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, e di stabilire che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ai sensi dell'art. 225, comma 16 del D.Lgs. 36/2023, che, nell'appalto di cui al presente provvedimento, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, e di eventuali richiami negli elaborati di progetto al D.lgs 50/2016, laddove non diversamente previsto dal D.Lgs. 36/2023, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dei suoi allegati;

**12. DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;

**13. DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quanto segue:

- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:
  - Categoria prevalente:** l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG2» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
  - Categorie scorporabili:** l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OG3», «OG8», «OG11» e «OS24», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;
- che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

**14. DI DARE ATTO** che, per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il CIG sarà generato dal RUP al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara.

Carbonera, 18 aprile 2024



ing. Flavio Bellin - RUP  
Responsabile Unico di Progetto